

Linee Guida FER

Proposta di revisione delle Linee guida per autorizzare gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili

Regione Lombardia

Osservazioni di Eletticità Futura

16 dicembre 2020



Elettricità Futura apprezza lo sforzo messo in campo da Regione Lombardia per dar vita a questa nuova versione delle linee guida FER, un documento completo ed esaustivo in cui sono raccolte le procedure amministrative per l'ottenimento dei titoli abilitativi per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione FER, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione di suddetti impianti, nonché per le opere e le infrastrutture connesse. Il documento infatti avendo l'intento di condurre l'operatore nella presentazione delle domande anche in riferimento ad aspetti pratici ed applicativi dedicati, costituisce una forma di semplificazione stessa delle procedure.

In considerazione di questo ambizioso scopo di avere un documento organico in grado di guidare gli operatori, al di là di osservazioni puntuali al testo, desideriamo fornire alcuni spunti di riflessione e proposte di miglioramento. Innanzitutto suggeriamo che le Linee Guida siano aggiornate alla luce delle ultime modifiche introdotte con il DL semplificazioni (DL 76 del 16 luglio 2020 convertito dalla L. n. 120 del 11 settembre 2020), quali:

- la VIA per gli interventi su impianti esistenti (integrali ricostruzioni, rifacimenti, riattivazioni e potenziamenti) deve avere ad oggetto l'esame delle sole variazioni dell'impatto sull'ambiente, rispetto all'esistente valutazione (articolo 56, comma 1, lettera a);
- la PAS si applica anche alle varianti non sostanziali da apportare a progetti ancora non realizzati (oltre a quelli esistenti) (articolo 56, comma 1, lettera b);
- la comunicazione in edilizia libera si applica agli interventi da realizzare su impianti fotovoltaici ed idroelettrici, già autorizzati o esistenti, che non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, né delle opere connesse (articolo 56, comma 1, lettera b);
- la CILA è applicabile, senza obbligo di acquisire valutazioni o atti di assenso in materia ambientale e paesaggistica, agli interventi di modifica di progetti autorizzati o di impianti esistenti se non incrementino l'area occupata dagli impianti e dalle opere connesse e a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell'intervento, che ricadono nelle seguenti categorie:
 - a) impianti eolici: interventi consistenti nella sostituzione della tipologia di rotore che comportano una variazione in aumento delle dimensioni fisiche delle pale e delle volumetrie di servizio non superiore in ciascun caso al 15%;
 - b) impianti fotovoltaici con moduli a terra: interventi che, anche a seguito della sostituzione dei moduli e degli altri componenti e mediante la modifica del layout dell'impianto, comportano una variazione delle volumetrie di servizio non superiore al 15% e una variazione dell'altezza massima dal suolo non superiore al 20%;
 - c) impianti fotovoltaici con moduli su edifici: interventi di sostituzione dei moduli fotovoltaici su edifici a uso produttivo, nonché, per gli edifici a uso residenziale, interventi che non comportano

variazioni o comportano variazioni in diminuzione dell'angolo tra il piano dei moduli e il piano della superficie su cui i moduli sono collocati;

- d) impianti idroelettrici: interventi che, senza incremento della portata derivata, comportano una variazione delle dimensioni fisiche dei componenti e della volumetria delle strutture che li ospitano non superiore al 15%.

Segnaliamo inoltre che, secondo quanto disposto dal Dlgs 28/2011, tra le modifiche non sostanziali dovrebbero sempre rientrare tutti gli interventi che non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, né delle opere connesse a prescindere sia dalla potenza elettrica che dall'aumento di producibilità risultante a seguito dell'intervento.

Inoltre, tenuto conto anche del processo di revisione del PREAC avviato con la D.C.R. 1445 del 24/11/2020, cogliamo l'occasione per suggerire ulteriori riflessioni in merito ai seguenti aspetti:

- Aree non idonee: attualmente le linee guida regionali - mutuando dal PEAR vigente - sembrano configurare queste aree come a preclusione totale, come divieto di realizzazione di specifiche tipologie di impianto, conducendo in automatico al diniego di un'eventuale istanza presentata. In tal senso segnaliamo che le linee guida nazionali stabiliscono altro, ed in particolare che le aree non idonee individuate dalle Regioni, siano zone nelle quali si determina *“una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione”* (art. 17). Tale principio viene ribadito nell'allegato 3, alle linee guida ai sensi del quale, *“l'individuazione delle aree e dei siti non idonei non deve, dunque, configurarsi come divieto preliminare, ma come atto di accelerazione e semplificazione dell'iter di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio, anche in termini di opportunità localizzative offerte dalle specifiche caratteristiche e vocazioni del territorio”*.
- Fotovoltaico in aree agricole: gli ambiziosi obiettivi del Green Deal e il significativo contributo previsto per il fotovoltaico, non saranno in alcun modo traguardabili senza il ricorso anche ad impianti a terra, anche in aree accatastate come agricole pur essendo improduttive, marginali, abbandonate o non idonee all'agricoltura. Al di là della promozione di progetti che valorizzino le sinergie tra rinnovabili ed agricoltura (cd “Agrovoltaiico”), sarà dunque necessario ricorrere anche ad impianti utility scale. Si stima infatti che dei circa 50 GW di fotovoltaico che dovrà essere realizzato, circa 35 GW dovranno essere a terra, richiedendo l'utilizzo di terreni agricoli per solo 50.000 ettari che rappresentano lo 0,3% della superficie agricola italiana.

Posta l'importanza delle Linee Guida e delle tematiche qui brevemente elencate, Elettricità Futura sottolinea la propria disponibilità a fornire maggiori dettagli, anche attraverso un confronto diretto con Regione Lombardia, oltre che, in generale, a fornire il proprio contributo su tutti i temi inerenti la transizione energetica e la decarbonizzazione di interesse della Regione.



Elettricità Futura è la principale associazione delle imprese elettriche che operano nel settore dell'energia elettrica in Italia. Rappresenta e tutela produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili e da fonti convenzionali, trader, distributori, venditori e fornitori di servizi, al fine di contribuire a creare le basi per un mercato elettrico efficiente e per rispondere alle sfide del futuro.

www.elettricitafutura.it | info@elettricitafutura.it

